

L'indeducibilità degli interessi passivi al centro dell'analisi dei giovani commercialisti

# Ossigeno per l'economia reale

## Solo intervenendo sulla leva fiscale si potrà uscire dalla crisi

DI RAFFAELE MARCELLO  
PRESIDENTE UNAGRACO

**S**ostenere l'economia reale mediante la leva fiscale in questo periodo di recessione susseguente il crollo dei mercati finanziari internazionali deve essere il rimedio per affrontare in modo serio e non emergenziale la crisi in atto.

Tra le misure fiscali di aiuto alle imprese industriali e commerciali va sottolineata in particolar modo la necessità di prevedere, già a decorrere dal 2008, robuste franchigie di esenzione degli interessi passivi dal meccanismo che ne limita la deducibilità fino a concorrenza di un ammontare non superiore al 30% del reddito operativo lordo.

Negli ultimi anni si sono succedute diverse norme che hanno introdotto delle limitazioni alla deducibilità degli oneri finanziari, con la finalità di favorire indirettamente un maggior ricorso al capitale proprio, fino al tema, che qui interessa, degli interessi passivi per i soggetti Ires prevista dalla Finanziaria 2008.

È evidente che le norme che tendono a limitare la deducibilità degli interessi passivi generano, tra l'altro, un minor effetto «paratasse» con una minore redditività netta. In concreto, se si consente la deduzione degli oneri finanzia-

ri per un importo massimo pari alla somma degli interessi attivi e proventi assimilati del 30% del Rol, così come previsto in sede di prima applicazione della legge n. 244/2007, si possono determinare tre differenti situazioni che hanno diversi impatti sulla dinamica reddituale e finanziaria delle imprese.

La prima situazione riguarda le imprese i cui oneri finanziari risultano inferiori (o uguali) all'importo massimo deducibile. In questo caso l'effetto paratasse si manifesta in modo integrale sia sotto l'aspetto reddituale sia sotto l'aspetto finanziario.

La seconda fattispecie fa riferimento alle imprese che presentano oneri finanziari superiori all'importo massimo deducibile, e che hanno la ragionevole certezza di poter recuperare la deducibilità dell'eccedenza in successivi esercizi. Queste imprese, dovendo contabilizzare le imposte anticipate sulla quota in deducibile degli interessi, evidenzieranno in modo integrale l'effetto paratasse «reddituale», mentre si avrà un effetto paratasse «finanziario» limitato alla quota deducibile degli interessi.

Infine, la terza situazione riguarda le imprese che hanno oneri finanziari superiori all'importo massimo deducibile, senza che vi sia la ragionevole certezza di poter recuperare la deducibilità dell'eccedenza in successivi esercizi. Queste imprese non possono rilevare le imposte anticipate sulla quota in deducibile degli oneri finanziari con un effetto paratasse «reddituale» e «finanziario» parziale, commisurato soltanto agli interessi passivi deducibili.



Raffaele Marcellino

Considerati gli indicati effetti reddituali e finanziari ne deriva lo stretto legame fra capacità di generare reddito da parte dell'impresa e la sua capacità di assorbire sul piano fiscale oneri finanziari crescenti.

Tutto ciò per dire che, a prescindere dall'evidente ridimensionamento economico nazionale in atto, la concreta penalizzazione per l'impresa dovuta al nuovo meccanismo di deducibilità degli interessi passivi non deriva necessariamente da un eccessivo indebitamento, bensì dalla capacità di realizzare margini reddituali non congrui in rapporto alla sua struttura finanziaria.

Si corre pertanto il rischio che imprese fortemente indebitate, con una struttura finanziaria squilibrata, ma con risultati operativi lordi elevati, siano sostanzialmente indifferenti al nuovo meccanismo di deducibilità degli oneri finanziari, mentre possono risultare penalizzate le imprese aventi una struttura finanziaria equilibrata, ma con modesti risultati operativi lordi. In tal modo il dichiarato obiettivo di contrastare un eccessivo ricorso all'indebitamento e favorire indirettamente una maggiore capitalizzazione delle imprese potrebbe, almeno in parte, non essere raggiunto.

Ulteriore possibile conseguenza per le imprese aventi un risultato operativo lordo non sufficiente a garantire la piena deducibilità degli oneri finanziari, situazione peraltro verosimilmente diffusa, potrebbe essere la tentazione di investire temporanee eccedenze di liquidità in attività finanziarie che generano interessi attivi o

proventi assimilati, consentendo un innalzamento della soglia di deducibilità degli interessi passivi. Tale comportamento, in più, potrebbe portare l'impresa a distogliere risorse finanziarie da potenziali investimenti dell'attività caratteristica con possibili perdite di opportunità di sviluppo.

Nei fatti, una corretta interpretazione delle conseguenze economiche derivanti dalla nuova norma sulla deducibilità degli oneri finanziari dovrebbe spingere indirettamente verso l'uso prudenziale della leva finanziaria in relazione al rischio collegato con l'intensità del rapporto di indebitamento e con la concreta possibilità di recuperare la deducibilità degli oneri finanziari, in relazione alle capacità reddituali.

Buone strategie, in teoria, ma che richiederebbero scenari più favorevoli, per i quali più di qualcuno, e a ragione, potrà ritenere non realistici, almeno per qualche anno.



Pagina a cura  
DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI  
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Via delle Cave di Pietralata n. 14 - 00157 ROMA  
Tel. 06.81175102 Fax 06.96708925  
e-mail info@unagraco.org

### RILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

## Zone franche urbane, agevolazione anacronistica

**F**inanziare le micro-imprese in start-up collocate all'interno delle zone franche urbane o la neo-imprenditoria appare una forma fin troppo ambiziosa e presumibilmente anacronistica, in presenza di una crisi congiunturale in atto, presente ormai da troppi anni e sempre più profonda e lacerante per le imprese italiane.

Con il comma 562 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha modificato i commi da 340 a 342 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), si è inteso introdurre, infatti, determinate agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale per le micro-imprese, come definite dalla raccomandazione comunitaria 2003/361/Ce della Commissione Ue del 6 maggio 2003, che inizia la propria attività economica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio scorso e il 31 dicembre 2012, se collocate nelle cosiddette «zone franche urbane» (zfu).

A tal proposito è bene ricordare che il nuovo comma 341-bis ha condizionato la fruizione delle agevolazioni indicate al comma 341, successivamente indicate, al rispetto del regolamento Ue n. 2006/1998/Ce della Commissione del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, istituito dalla Comunità europea, relativamente alla parte riferita agli aiuti di importanza minore.

Per inquadrare bene le micro-imprese

destinatari delle agevolazioni è necessario fare riferimento ai commi 561 e 562 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008, al fine di determinare le zone franche, che non potranno contare su più di 30 mila abitanti.

Le imprese, collocate in dette zone e che iniziano la propria attività nel quinquennio 2008/2012, potranno ottenere un'esenzione modulata dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dall'inizio fino al quattordicesimo anno, con una fissazione di una soglia massima di reddito non imponibile pari a 100 mila euro, maggiorato di 5 mila euro per nuovo assunto a partire dal prossimo anno (2009), l'esenzione da Irap nei primi cinque anni fino a un tetto pari a 300 mila euro di valore della produzione netta, per ciascun periodo d'imposta, l'esenzione dal pagamento dell'Ici per il medesimo periodo e l'esonerazione, per cinque anni, dal versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate in dipendenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato o non inferiori a 12 mesi, con riduzioni decrescenti a decorrere dal sesto anno successivo.

Restano fuori dell'ambito applicativo, ancorché in possesso dei requisiti richiesti, le imprese operanti nei comparti della costruzione navale e automobilistica, delle fibre tessili e sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada, mentre i beneficiari potranno ottenere i bonus nei limiti del regime «de minimis» per il

quale l'importo totale degli aiuti ottenuti non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi.

Per coprire detta agevolazione, previa emanazione di un provvedimento a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), di concerto con il dicastero dello sviluppo economico e con quello della solidarietà sociale atto a definire i criteri per l'allocatione delle risorse e per la selezione delle citate zone franche, è stato istituito un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio per un totale di 250 milioni di euro stanziati.

Quanto evidenziato è solo un esempio delle tante modalità presenti a sostegno delle imprese in start-up, ma a questa situazione ne potremmo aggiungere ancora (neo-imprenditoria, nuove micro-imprese, franchising e quant'altro, di cui al dlgs n. 185/2008) che si sommano agli interventi sicuramente più interessanti come il cuneo fiscale e le nuove deduzioni Irap per l'occupazione.

Purtroppo, la situazione congiunturale che stiamo vivendo ha portato all'emanazione di un decreto cosiddetto «anticrisi» (dl n. 185/2008), prodotto in tutta fretta, presentato lo scorso 29 novembre e pubblicato nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, contenente una serie di interventi a salvaguardia delle imprese già esistenti (detassazione contratti di produttività, deduzione di una quota

di Irap, sconto su acconti delle imposte, Iva di cassa, integrazione degli studi di settore e quant'altro) tesi a rilanciare o a sostenere l'economia reale del paese, con previsione di finanziamenti destinati esclusivamente a leggi «obiettive» (opere strategiche di interesse nazionale, ferrovie) e per velocizzare le procedure destinate al finanziamento dei progetti strategici.

In questi particolari momenti, consapevoli delle deficienze di cassa dello stato e pur apprezzando il contenuto complessivo del decreto richiamato, sarebbe stato forse più opportuno che il governo non avesse mantenuto la previsione di destinare risorse esclusivamente a imprese in start-up (sempre ammettendo che da qui a breve qualche imprenditore abbia il coraggio e la voglia di costituirle), ancorché di ridotte dimensioni, ma che, utilizzando le disponibilità destinate alla costituzione dei numerosi e variegati fondi (dei quali sarebbe più che opportuna una ricognizione), avesse predisposto meccanismi agevolativi a sostegno alle imprese già presenti e in affanno, seppure nel rispetto delle regole imposte dalla Comunità europea (aiuti di stato) e sempre se meritevoli per anzianità, consistenza e, soprattutto, per prospettive di medio termine.

Fabrizio G. Poggiani  
Commissione scientifica  
Unagraco